

Corte di Cassazione sez. VI pen. – 7 giugno 2010, n. 21414 – Pres. Di Virginio – Rel. Mannino

Circolazione stradale – Comportamento da tenere in caso di incidente – Art. 189 c.s. – Obbligo di fermarsi e prestare assistenza a prescindere dall'effettiva verifica del danno – Inosservanza - Omissione di soccorso.

L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi sul luogo del sinistro per verificare se qualcuno abbia subito un danno alla persona e, se del caso, prestare la necessaria assistenza.

La mera inosservanza di tale obbligo è condotta di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 189 c.s. a prescindere dal fatto che il danno si sia effettivamente verificato o che vi siano persone da assistere.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 20 febbraio 2008 n. 29 il Tribunale di Oristano dichiarava (omissis) colpevole a) del reato previsto dagli artt. 81 cpv. e 337 c.p. - commesso in Oristano il 19 gennaio 2008, nei confronti degli app.ti CC. (omissis) e (omissis) che lo sottoponevano ad accertamenti a seguito di riscontrate violazioni del codice della strada, con minacce, come "Se ti togli la divisa ti faccio vedere io chi sono, e violenza, consistita dapprima nel sottrarre dalle mani dell'app. (omissis) la patente di guida, accartocciando e gettando via il verbale, e poi nell'avviare repentinamente la marcia della propria autovettura FIAT Panda tg. (omissis) verso di loro, urtando l'app. (omissis) al fianco sinistro e provocando la caduta dell'app. (omissis), per darsi poi alla fuga; b) del reato previsto dagli artt. 81 c.p.v., 582, 585, 576 c. 1, n. 1 e 61 nn. 2 e 10, c.p., commesso in Oristano il 19 gennaio 2008 con la condotta di cui al capo a), cagionando agli app.ti (omissis) e (omissis) lesioni personali guaribili rispettivamente in sei e cinque giorni; c) del reato previsto dagli artt. 81 e 61 c.p. e art. 189 c.s., commesso in Oristano il 19 gennaio 2008 nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, non ottemperando all'obbligo di fermarsi; e lo condannava con la continuazione e la diminuzione del rito alla pena di un anno di reclusione, ordinando la confisca dell'autovettura sequestrata e la sospensione della patente di guida per tre mesi.

Avverso la sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato, chiedendone l'assoluzione, e, in subordine, la riduzione della pena.

Con sentenza del 7 ottobre 2008 n. 881 la Corte d'appello di Cagliari, in parziale accoglimento dell'impugnazione, revocava la confisca dell'autovettura, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza il (omissis) ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1. manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) perché, secondo le sommarie informazioni di (omissis) e di (omissis), che avevano visto il (omissis) partire in forte accelerazione dirigendosi verso l'autovettura dei Carabinieri e verso l'app. (omissis), ma non lo avevano visto investirli, era più verosimile ritenere che i Carabinieri non fossero stati

investiti, ma si fossero gettati a terra procurandosi le modeste lesioni riportate, che pertanto dovevano ritenersi riconducibili a una condotta colposa e non dolosa dell'imputato, il quale avrebbe dovuto essere quindi prosciolto dal reato di cui al capo b) per difetto di querela; mentre del reato di omissione di soccorso contestato al capo c) dell'imputazione non sussistevano i presupposti, a fronte della mera affermazione, nella sentenza impugnata, che era inverosimile che il (omissis) non si fosse accorto di aver scaraventato a terra il (omissis) e l' (omissis);

2. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 189 c.s. (art. 606 lett. b c.p.p.) perché nel caso di specie l'imputato, ritenendo di aver urtato il gradino della rotatoria, non poteva rendersi conto che i Carabinieri si erano gettati per terra, sicché mancava l'elemento soggettivo del reato di omissione di soccorso, di cui peraltro i Carabinieri non avevano alcuna necessità, dato che, com'è emerso dalle dichiarazioni del (omissis) e dell' (omissis), dopo qualche secondo si erano rialzati e ricomposti, riassetandosi la divisa, ed erano saliti sulla loro autovettura per inseguire l'imputato.

L'impugnazione è inammissibile.

Sotto il profilo del dolo del reato di resistenza, il fatto che i Carabinieri si fossero gettati a terra per evitare di essere investiti appare del tutto indifferente. E lo stesso è a dirsi per le lesioni riportate dai Militari in seguito alla manovra cui erano stati costretti per sottrarsi all'investimento, comunque dipendenti causalmente dalla condotta dell'imputato ed a lui di conseguenza ascrivibili a titolo di dolo, avendo loro comunque accettato l'eventualità di causarle.

Allo stesso modo, l'intenzionalità dell'accelerazione della propria autovettura nel tentativo di investire i Carabinieri operanti implica necessariamente l'altrettanto intenzionale omissione di soccorso, per il disinteresse dimostrato dell'agente rispetto alle conseguenze della propria condotta illecita, logicamente prefigurate nello stesso attentato, deliberatamente posto in essere, all'incolumità di coloro che avrebbe dovuto soccorrere, essendo irrilevante la circostanza che i Carabinieri, nonostante le lesioni subite, siano stati in grado di rialzarsi e di riprendere le loro funzioni.

E infatti, l'obbligo imposto all'utente della strada dall'art. 189 c.s., in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, è di fermarsi e prestare l'assistenza occorrente a coloro che eventualmente abbiano subito danno alla persona, indipendentemente dal fatto che tale danno si sia effettivamente verificato e che vi siano persone da assistere; anche sotto il profilo letterale le espressioni eventualmente, riferita al danno, e ove necessaria, riferita all'assistenza, escludono che nella fattispecie criminosa sia richiesta a qualsiasi titolo per la sussistenza dell'illecito l'effettiva verifica del danno alla persona e l'effettiva necessità dell'assistenza, qualificandosi il reato come omissivo proprio, commissibile mediante la mera condotta omissiva dell'obbligo di fermarsi sul posto del sinistro per constatare se qualcuno abbia subito danno alla persona e prestargli assistenza, ove necessaria. (Cass., Sez. 2, 17 novembre 1975 n. 3998, ric. Lucchini; v. anche Cass., Sez. 4, 24 gennaio 1991 n. 4840, ric. De Patre, per cui il giudizio ex-post circa l'inutilità dell'assistenza - perché l'investito non ha riportato lesioni o perché l'assistenza è stata prestata da altri,

ovvero, ancora, perché l'investito è deceduto sul colpo -non esclude il reato; e Cass., Sez. 4, 31 ottobre 1997 n. 327, ric. Martino, che considera il danno alle persone come un avvenimento esterno, distinto sia dalla condotta criminosa sia dall'evento tipico, pur configurandolo come condizione obiettiva di punibilità).

Di conseguenza i vizi dedotti dall'imputato si rivelano manifestamente insussistenti.

Pertanto il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.